

Dott. ANTONIO AURUCCI

NOTAIO

P.za San Lorenzo n. 48 - 20090

Trezzano sul Naviglio (MI)

Tel-Fax: 02/48400549 - 4451977

Repertorio numero 43.101-----Raccolta numero 5.954  
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA' QUOTATA

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

Data ed orario di inizio della riunione

Quattro luglio duemilatredici, alle ore sedici e quaranta.

4 - V I I - 2 0 1 3 o r e 1 6 . 4 0

Luogo della riunione

M I L A N O, nella Sede legale in Via Locchi numero civico 3.

Notaio verbalizzante

Io sottoscritto dottor **ANTONIO AURUCCI**, notaio in Trezzano sul Naviglio, iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della "**Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.**" quotata, costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero codice fiscale 00849720156 (R.E.A. numero 1.571.217) con sede legale ivi in Via Locchi numero civico 3, capitale versato 708.940,67 (settecentottomilanevecentoquaranta virgola sessantasette) Euro, diviso in numero 48.580.205 (quarantottomilionicinquecentottantamiladuecentocinque) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. - soggetta all'attività di direzione e coordinamento della "A.C. HOLDING S.R.L." - qui riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Aumento del capitale sociale comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., prive di valore nominale, da offrirsi in opzione agli Azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 3 settembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile e conseguente delibera di ulteriormente aumentare il capitale sociale per l'emissione di azioni di compendio a servizio dell'esercizio del prestito obbligazionario convertibile, da offrirsi in opzione agli Azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 26 novembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

PARTE DELL'ATTO:

- ANDREA TEMPOFOSCO, nato a Genova il 27/XII/1964 (ventisette dicembre millenovecentosessantaquattro) Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, presso la cui sede è domiciliato per la carica, cittadino italiano,

della cui identità personale io notaio sono certo,

che mi chiede di verbalizzare - ai sensi degli articoli 2.443, terzo comma e 2.410, secondo comma del Codice Civile - questo Consiglio ed aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

**I - PRESIDENZA E CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELLA RIUNIONE**

Assume la presidenza lo stesso Andrea Tempofosco, che accertate:

- la regolare convocazione mediante messaggio di posta elettronica spedito il giorno 1 corrente mese, data l'urgenza a tutti gli amministratori e sindaci, come previsto dall'articolo 13, terzo comma del vigente Statuto sociale;

- la presenza in questo stesso luogo dei Consiglieri di Amministrazione Rino Garbetta, Rosa Anna Fumarola e Sara Colombo, del Presidente del Collegio Sindacale Massimo Pratelli e di entrambi i Sindaci effettivi Luciano Leonello Godoli e Luca Bisignani, mentre sono collegati telefonicamente gli altri Consiglieri di Amministrazione in carica Andrea Rozzi, Paolo Buono e Marco Piemonte, in modo tale da essere identificati ed essere loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati,

DICHIARA

validamente costituita la presente riunione, che si considera qui tenuta ai sensi dell'articolo 13, quinto e sesto comma del predetto Statuto ed apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

## **II - DISCUSSIONE N. 1**

A) Con riferimento alla delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti il 3 settembre 2012:

- da me verbalizzata repertorio numero 42.684, registrata a Milano l il giorno 21 successivo al numero 32.108/1T, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di protocollo 258.668/2012 e risultante all'articolo 5, terzo comma lettera

a) del vigente Statuto sociale,

- ai sensi dell'articolo 2.443 del Codice Civile, ad aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 25.904.988,50 (venticinquemilioninovecentoquattromilanovecentottantotto virgola cinquanta) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con o senza warrant abbinati e da offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2.441, comma 1 del Codice Civile,

- pienamente esercitabile vista l'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale deliberato nel corso della medesima Assemblea, cosicché l'indicato capitale sociale attuale è interamente sottoscritto e versato,

il Presidente:

- preliminarmente ricorda che essa non ha ancora avuto attuazione neanche parziale e consente a questo Consiglio, nel rispetto del diritto di opzione la più ampia facoltà di stabilire di volta in volta nell'esercizio della stessa, l'importo dell'aumento di capitale, il numero delle azioni ordinarie da emettere ed il prezzo di emissione tenendo conto dell'andamento delle quotazioni e delle prassi di mercato in operazioni similari;

- propone di esercitarla mediante un aumento di capitale sino all'importo massimo complessivo di 17.488.873,80 (diciassette milioni quattrocentottantottomilaottocentosettantatre virgola ottanta) Euro allo scopo di sanare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e fornire alla stessa ed al Gruppo nuove risorse economiche necessarie allo sviluppo ed all'ottimizzazione della struttura finanziaria;

- precisa che gli apporti di capitale proposti in questa riunione sono condizione essenziale affinché la Società possa realizzare i propri piani strategici e definire tutte le posizioni debitorie attualmente oggetto di dilazioni o di tentativi transattivi, così come per rendere effettiva l'acquisizione a patrimonio della riserva in conto futuro aumento di capitale iscritta in bilancio per complessivi Euro 5.773.475,11 (cinquemilionisettecentosettantatre mila quattrocentosettantacinque virgola undici) e che diverrà quasi se non del tutto utilizzabile con l'esecuzione di questo aumento in delibera;

- con riferimento alla Situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2013 cd. "trimestrale" allegata in copia al presente verbale con la lettera "A", dichiara che la perdita ivi

risultante di 10.662.105 (diecimilioniseicentosessantadueemilacentocinque) Euro è ad oggi ridotta a 5.941.039 (cinquemilioninovecentoquarantunomilatrentanove) Euro, grazie all'utilizzo dell'apposita Riserva a copertura di 4.721.066 (quattromilionisettescentoventunomilasessantasei) Euro;

- poiché gli attuali maggiori azionisti "A.C. HOLDING S.R.L." e "YA Global Dutch B.V." parteciperanno, come da essi assicurato e richiesto, alla sottoscrizione di questo aumento di capitale in proporzione alle quote possedute, avendo già versato il relativo corrispettivo in conto futuro aumento di capitale (precedentemente ricordato) ed attraverso l'utilizzo di crediti certi, liquidi e già esigibili vantati nei confronti di questa Società, secondo le sue risultanze contabili, conferma che l'aumento di capitale in proposta deve considerarsi già versato e quindi assicurato da parte dei predetti azionisti almeno per l'importo minimo di 6.046.690,32 (seimilioniquarantaseimilaseicentonovanta virgola trentadue) Euro, ampiamente sufficiente a garantire fin da ora il ripianamento di tutte le perdite e quindi l'assoluta legittimità di tutte le deliberazioni all'ordine del giorno di questo Consiglio;

- legge pertanto la relativa proposta di deliberazione da me trascritta al capitolo successivo ed a nome di questo Consiglio di Amministrazione - su esplicita richiesta da parte di me notaio verbalizzante - attesta che ad oggi:

--- è sostanzialmente invariato l'importo complessivo delle perdite risultanti dall'allegata Situazione patrimoniale e sono tuttora esistenti le riserve utilizzate per il parziale ripianamento ed i "versamenti in conto futuro aumento di capitale" da imputare a copertura dell'aumento;

--- tutte le azioni finora emesse sono state interamente liberate, non vi sono diverse categorie di azionisti e la società non ha azioni proprie.

B) Il Presidente Massimo Pratelli, a nome del Collegio Sindacale esprime parere favorevole in merito alla proposta formulata, confermando che nulla osta alla sua approvazione e ne garantisce l'eseguibilità legale per le motivazioni già esposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, attestando al riguardo che è stata rispettata la normativa vigente in materia ed in particolare la proposta è conforme alla delega conferita dall'assemblea.

### **III - DELIBERAZIONE N. 1**

Chiusa la discussione poichè nessun altro dei partecipanti mi chiede l'inserimento a verbale di dichiarazioni, il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

Il Consiglio di Amministrazione della

#### **"Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A."**

- nell'esercizio parziale della delega conferitagli ai sensi dell'articolo 2.443, secondo comma del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria degli azionisti il tre settembre duemiladodici con il mio verbale repertorio numero 42.684, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al numero di protocollo 258.668/2012;

- fermo restando che esso manterrà la facoltà di esercitare le deleghe ivi conferitegli per la parte residua, nei limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea stessa;

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,  
DELIBERA DI:

1) aumentare il capitale sociale a pagamento dell'importo complessivo massimo di 17.488.873,80 (diciassettemilioniquattrocentottantottomilaottocentottantatre virgola ottanta) Euro comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie senza valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno es-

sere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile ed alle seguenti condizioni:

- le azioni di nuova emissione dovranno essere ammesse a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. mediante pubblicazione del prospetto informativo e del prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui agli articoli 93-bis, 94 e seguenti del Decreto Legislativo numero 58 del ventiquattro febbraio millenovecentonovantotto (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria - TUF) e di tutte le relative disposizioni attuative, poiché l'operazione rappresenta una sollecitazione all'investimento;
- con godimento regolare e da liberare in denaro al prezzo che sarà stabilito da questo Consiglio, nei limiti di legge, in prossimità della pubblicazione dell'offerta, con obbligo di integrale versamento al momento della sottoscrizione e con facoltà della Società di accettare quale modalità di esecuzione dei conferimenti in denaro anche l'utilizzo in compensazione dei crediti di qualunque natura, purchè certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di questa Società;
- il numero delle azioni emesse sarà definitivamente stabilito da questo Consiglio conseguentemente alla determinazione del prezzo di emissione;
- il diritto di opzione dovrà essere esercitato entro i termini di legge, stabilito nell'offerta medesima;
- i diritti di opzione non esercitati saranno offerti ai sensi dell'articolo 2.441, terzo comma del Codice Civile;
- il termine finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione viene fissato al 31 dicembre 2013 o ad una data antecedente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione e qualora entro tale termine l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per l'importo pari alle sottoscrizioni raccolte, ai sensi dell'articolo 2.439, secondo comma del Codice Civile; trattandosi di aumento scindibile, ciascuna sottoscrizione sarà immediatamente efficace al momento stesso del suo versamento, con relativa emissione delle azioni e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, fermo restando che l'adempimento previsto dall'articolo 2.444, primo comma del Codice Civile verrà eseguito unitariamente entro il termine ivi previsto, decorrente o dall'integrale sottoscrizione o dal medesimo 31 dicembre 2013;

2) rinviare ad una successiva deliberazione di questo Consiglio, da tenersi in prossimità dell'inizio dell'offerta in opzione, affinché esso nei modi e nelle forme di legge: (i) definisca il prezzo di emissione delle azioni comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, evidenziandone la destinazione a copertura delle perdite e tenendo conto tra l'altro delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della stessa anche a livello consolidato, nonché delle prassi di mercato; (ii) determini - in conseguenza di quanto previsto sub (i) - il numero massimo delle azioni ordinarie di nuova emissione, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo al riguardo ad eventuali arrotondamenti; (iii) determini la tempistica per l'esecuzione dell'operazione, in particolare per l'avvio della negoziazione dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione; (iv) provveda così, tra l'altro, ad ogni atto e formalità richiesti per il perfezionamento dell'offerta in opzione ai soci ai sensi della disciplina anche regolamentare

vigente, incluse le facoltà di predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'operazione deliberata, ivi compresi eventuali documenti previsti dalla normativa vigente applicabile e/o richiesti dalle Autorità competenti, con facoltà in particolare e tra l'altro di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle azioni, predisporre e sottoscrivere ogni documentazione a tal fine necessaria;

3) dare atto che:

- l'azionista di maggioranza "A.C. HOLDING S.R.L." ha già versato in conto futuro aumento di capitale la somma di Euro 3.272.483,40 (tremilioniduecentosettantadueemilaquattrocentotantatre virgola quaranta) e vanta crediti certi, liquidi e già esigibili nei confronti di questa Società, secondo le sue risultanze contabili per 614.206,92 (seicentoquattordicimiladuecentosei virgola novantadue) Euro; utilizzando tutte queste somme, essa ha richiesto alla Società la sottoscrizione di azioni di questo aumento corrispondenti all'esercizio del proprio diritto d'opzione;

- l'azionista "YA Global Dutch B.V." ha effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale per Euro 2.500.991,71 (duemilionicinquecentomilanovecentonovantuno virgola settantuno) dei quali 2.160.000 (duemilionicentosessantamila) vengono imputati alla sottoscrizione di azioni di questo aumento corrispondenti all'esercizio del suo diritto d'opzione;

- con l'acquisizione a capitale dei predetti importi già versati - almeno per l'importo minimo di Euro 6.046.690,32 (seimilioniquarantaseimilaseicentonovanta virgola trentadue) - in esecuzione dell'aumento di capitale ora deliberato, sono fin da ora ripianate tutte le perdite della Società che - dopo l'utilizzo dell'apposita Riserva a copertura di 4.721.066 (quattromilionisettecentoventunomilasessantasei) Euro - ammontano ad oggi a 5.941.039 (cinquemilioninovecentoquarantunomilatrentanove) Euro, contestualmente all'efficacia dello stesso aumento e mediante la corrispondente riduzione del capitale per l'importo delle perdite, che è fin da ora approvata senza alcun annullamento di azioni;

4) conferire al Presidente ed Amministratore Delegato i pieni poteri e le più ampie facoltà per compiere tutto quanto utile, opportuno o necessario a dare esecuzione al presente aumento di capitale e per i relativi adempimenti e comunicazioni, ivi compresi quelli per:

- stabilire ogni ulteriore condizione e termine dell'aumento, ferma restando la competenza consiliare ex articolo 2.381, quarto comma del Codice Civile relativamente al precedente punto 2) della presente deliberazione;

- redigere e pubblicare il prospetto informativo e l'offerta di opzione;

- dar corso al collocamento delle azioni ai soci in opzione nonché all'asta dei diritti di opzione non esercitati, con facoltà di stabilire per ogni asta dei diritti inoptati, il numero dei diritti offerti ed ogni altra relativa condizione;

- emettere le azioni sottoscritte in regime di dematerializzazione ai sensi di legge;

- predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento o prospetto eventualmente necessario, opportuno o richiesto, in particolare dalla Consob e/o da Borsa Italiana;

- apportare al testo di tali deliberazioni e dello Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità anche al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché dalla Società di gestione del mercato;

- apportare all'articolo 5 dello Statuto sociale le variazioni

conseguenti all'esecuzione della delibera di aumento del capitale adottata per farne constare l'importo complessivamente sottoscritto, tenendo anche conto della riduzione di cui al precedente punto 3) ed effettuando ogni conseguente comunicazione al Registro delle Imprese con il deposito dello Statuto modificato.

----Tale testo viene approvato all'unanimità dei presenti, ossia da tutti gli amministratori in carica.

#### **IV - DISCUSSIONE N. 2**

A) Passando al secondo punto all'ordine del giorno, inerente alla delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria degli azionisti il 26 novembre 2009:

- con il verbale del notaio Carlo Marchetti di Milano repertorio numero 6.122, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano e risultante all'articolo 5, secondo comma lettera a) del vigente Statuto sociale,

- ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, ad emettere in una o più volte, entro e non oltre il 25 novembre 2014, per un importo massimo di Euro 300.000.000 (trecentomilioni) complessivi e comunque nei limiti di volta in volta consentiti dall'articolo 2.412 del Codice Civile, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, con conseguente delega ad aumentare il capitale sociale al servizio della conversione,

il Presidente:

- preliminarmente ricorda che essa non ha ancora avuto attuazione neanche parziale ed anche a seguito delle sopravvenute modifiche dell'azionariato, degli organi e dei piani strategici societari è oramai completamente superato il relativo "Programma di emissione" deliberato dal Consiglio di Amministrazione il quattro febbraio duemiladieci con il verbale del notaio Carlo Marchetti di Milano repertorio numero 6.369, che pertanto propone di revocare;

- segnala che ai sensi dell'articolo 2.412, quinto comma del Codice Civile, all'operazione in programma non si applicano i limiti all'emissione delle obbligazioni previsti dal primo comma dello stesso articolo, poichè questa è Società con azioni quotate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., le obbligazioni in proposta sono destinate alla quotazione presso lo stesso, verranno emesse solo a seguito di tale ammissione ed offerte in opzione agli azionisti della Società;

- precisa che ai sensi dell'articolo 2.420-bis, secondo comma del Codice Civile, sarà necessario procedere in questa sede anche all'aumento di capitale a servizio della conversione;

- legge pertanto la proposta di emissione (da me notaio trascritta al capitolo successivo) del Prestito Obbligazionario Convertibile denominato **"Sintesi S.p.A. 6% 2013 - 2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni"** per l'ammontare massimo di nominali Euro 12.145.051 (dodicimilioneicentoquarantacinquemilacinquantuno) ed il relativo Regolamento appositamente predisposto, sul quale sono indicati tutti gli ulteriori termini, modalità, caratteristiche, ragioni ed impiego dei proventi, precisando che il dettaglio dei termini dell'offerta sarà definito da un successivo Consiglio di Amministrazione da tenersi in prossimità della pubblicazione del prospetto dell'offerta;

- a nome di questo Consiglio di Amministrazione e su esplicita richiesta da parte di me notaio verbalizzante, conferma le medesime attestazioni di eseguibilità già rese al precedente Capitolo II ed inoltre che la Società non ha emesso altre obbligazioni, nè titoli di debito.

B) Il Presidente Massimo Pratelli, a nome del Collegio Sindacale esprime parere favorevole in merito alla proposta formulata, confermando che nulla osta alla sua approvazione e ne

garantisce l'eseguibilità legale per le motivazioni già espresse dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, attestando al riguardo che è stata rispettata la normativa vigente in materia ed in particolare la proposta è conforme alla delega conferita dall'assemblea ed il prestito obbligazionario in delibera ha le caratteristiche previste dall'articolo 2.412, quinto comma del Codice Civile, di cui ricorrono tutti i presupposti.

#### **V - DELIBERAZIONE N. 2**

Chiusa la discussione poichè nessun altro dei partecipanti mi chiede l'inserimento a verbale di dichiarazioni, il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

Il Consiglio di Amministrazione della

#### **"Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A."**

- nell'esercizio parziale della delega conferitagli ai sensi dell'articolo 2.420-ter, secondo comma del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria dei soci il ventisei novembre duemilanove con il verbale del notaio Carlo Marchetti di Milano repertorio numero 6.122, iscritto nel Registro delle Imprese di Milano;

- fermo restando che esso manterrà la facoltà di esercitare le deleghe ivi conferitegli per la parte residua, nei limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea stessa;

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,  
DELIBERA DI:

1) revocare il "Programma di emissione delle obbligazioni" deliberato dal Consiglio di Amministrazione il quattro febbraio duemiladieci con il verbale del notaio Carlo Marchetti di Milano repertorio numero 6.369;

2) emettere il Prestito Obbligazionario Convertibile denominato "**Sintesi S.p.A. 6% 2013 - 2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni**" per l'ammontare massimo complessivo di nominali 12.145.051 (dodicimilionicentoquarantacinquemilacinquantuno) Euro:

--- da offrire in opzione nei termini di legge a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute (ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile) fissando al 31 dicembre 2013 (o ad una data antecedente su deliberazione di questo Consiglio) il termine entro il quale dovrà avvenire la sottoscrizione delle obbligazioni stesse, liberamente trasferibili ed immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del citato Decreto numero 58/1998, destinate alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che verranno emesse solo a seguito di tale ammissione;

--- alle condizioni del Regolamento allegato al presente verbale con la lettera "B" e contestualmente approvato, stabilendo che le obbligazioni avranno le seguenti principali caratteristiche:

- durata 5 (cinque) anni fino al 30 giugno 2018, data di scadenza del prestito;

- tasso di interesse annuo lordo fisso pari a 6 (sei) per cento del valore nominale, da pagare in via posticipata semestralmente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, senza alcuna subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della Società;

- prezzo di emissione uguale al valore nominale, da pagare in denaro integralmente al momento della sottoscrizione e con facoltà della Società di accettare l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti a tal fine fruibili vantati dai sottoscrittori nei confronti della stessa, purchè certi, liquidi e già esigibili;

- facoltà per gli obbligazionisti, tranne durante la sospensione del periodo di conversione, di convertire le obbligazioni in azioni di compendio ordinarie a decorrere dal venticinquesimo giorno lavorativo bancario compreso, antecedente la data di scadenza e sino al quinto giorno lavorativo bancario compreso antecedente la data di scadenza;

- facoltà per l'emittente, in qualsiasi momento decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione, di rimborso anticipato, integrale o parziale, di tutte le obbligazioni mediante emissione e consegna di azioni di compendio e/o denaro secondo le modalità previste all'articolo 10 dell'allegato Regolamento;

3) aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2.420-bis, secondo comma del Codice Civile, in via scindibile in una o più volte ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018, dell'importo massimo complessivo di nominali 12.145.051 (dodicimilicentoquarantacinquemilacinquantuno) Euro, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione delle obbligazioni qui emesse in ragione del rapporto di conversione e stabilendosi che il valore di conversione sia imputato interamente al capitale sociale; tale aumento di capitale si intenderà pertanto limitato all'importo corrispondente al valore nominale complessivo delle obbligazioni portate a conversione;

4) rinviare ad una successiva deliberazione di questo Consiglio, da tenersi in prossimità dell'inizio dell'offerta in opzione, ogni ulteriore dettaglio dei termini e modalità dell'operazione ed in particolare l'esatta determinazione, nei modi e nelle forme di legge:

- del numero delle obbligazioni da emettere, il loro valore nominale unitario, il rapporto di opzione procedendo agli eventuali arrotondamenti, l'entità della cedola, il termine entro il quale dovrà aver luogo la sottoscrizione, l'esatto rapporto di conversione ed il conseguente numero massimo di azioni da emettere a servizio, tenendo anche conto del premio in azioni del 10 (dieci) per cento da riconoscere ai titolari delle obbligazioni convertibili in caso di eventuale rimborso anticipato delle stesse da parte della Società;

- dei tempi per l'esecuzione ed in particolare per l'avvio della negoziazione dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, provvedendo così tra l'altro ad ogni atto e formalità richiesti per l'esecuzione dell'operazione ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, incluse le facoltà di predisporre e presentare ogni documento richiesto dalle Autorità competenti ed in particolare di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni in emissione, predisporre e sottoscrivere ogni documentazione a tal fine necessaria;

5) conferire al Presidente ed Amministratore Delegato i pieni poteri e le più ampie facoltà per compiere tutto quanto utile, opportuno o necessario a dare esecuzione alla presente operazione e per i relativi adempimenti e comunicazioni, ivi compresi quelli per:

- stabilirne ogni ulteriore condizione e termine, ferma restando la competenza consiliare ex articolo 2.381, quarto comma del Codice Civile relativamente al precedente punto 4);

- redigere e pubblicare il prospetto informativo e l'offerta di opzione;

- dar corso al collocamento delle obbligazioni ai soci in opzione nonché all'asta dei diritti di opzione non esercitati,

con facoltà di stabilire per ogni asta dei diritti inoptati, il numero dei diritti offerti ed ogni altra relativa condizione;

- emettere le obbligazioni sottoscritte e le azioni da conversione, in regime di dematerializzazione ai sensi di legge;
- predisporre, modificare e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza, documento o prospetto eventualmente necessario, opportuno o richiesto, in particolare dalla Consob e/o da Borsa Italiana;
- apportare al testo di queste deliberazioni, del Regolamento e dello Statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità anche al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché dalla Società di gestione del mercato;
- apportare all'articolo 5 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti all'esecuzione della delibera di aumento del capitale a servizio della conversione, effettuando ogni conseguente comunicazione al Registro delle Imprese con il deposito dello Statuto modificato;

6) confermare che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di collocare anche a terzi ed al medesimo prezzo le parti dell'aumento di capitale e del prestito obbligazionario convertibile rimaste eventualmente inoptate dopo le offerte dei diritti di opzione sul mercato ai sensi dell'articolo 2.441, terzo comma del Codice Civile, entro i medesimi termini finali deliberati in questa riunione.

----Tale testo viene approvato all'unanimità dei presenti, ossia da tutti gli amministratori in carica.

#### **VI - STATUTO**

Dello Statuto sociale allegato al presente verbale con la lettera "C" nel testo integrale aggiornato, ai sensi dell'articolo 2.436, ultimo comma del Codice Civile, è modificato - in conseguenza delle delibere assunte in questa riunione - il solo articolo 5) con l'introduzione del seguente comma successivo al primo:

"Il Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2013, in esecuzione delle deleghe conferite dall'Assemblea straordinaria e riportate ai commi successivi, ha deliberato di:

- aumentare il capitale sociale a pagamento dell'importo complessivo massimo di 17.488.873,80 (diciassettemilioniquattrocentottantottomilaottocentoseventantatre virgola ottanta) Euro comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2013 in forma scindibile, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli Azionisti ai sensi dell'articolo 2.441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile;
- coprire conseguentemente la perdita pari a 5.941.039 (cinquemilioninovecentoquarantunomilatrentanove) Euro - subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra e contestualmente all'efficacia dello stesso - mediante corrispondente riduzione del capitale per l'importo della perdita stessa, senza alcun annullamento di azioni;
- ulteriormente aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2.420-bis, secondo comma del Codice Civile, in via scindibile in una o più volte ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018, dell'importo massimo complessivo di nominali 12.145.051 (dodicimilionicentoquarantacinquemilacinquantuno) Euro, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione delle obbligazioni del Prestito denominato "Sinte-

si S.p.A. 6% 2013 - 2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" la cui emissione è stata ivi contestualmente deliberata."

**VII - PROCLAMAZIONE RISULTATI VOTAZIONE E CHIUSURA RIUNIONE**

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa la riunione alle ore diciotto e minuti cinquanta, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

**A T T O P U B B L I C O**

scritto con apparecchi elettronici da persona di mia fiducia su pagine dieci (compresa la presente) di fogli tre e da me notaio letto alla parte, che l'approva.

---Firme del contraente e del notaio Antonio Aurucci - sigillo  
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE  
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.Lgs. 7/3/2005 N. 82 CHE SI TRASMETTE PER USO REGISTRO IMPRESE.

SONO ALTRESI' COPIE SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORMI AI DOCUMENTI ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO ALLEGATI ALL'ATTO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.Lgs. 7/3/2005 N. 82 I FILES ALLEGATI CHE SI TRASMETTONO CONTESTUALMENTE PER USO REGISTRO IMPRESE:

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/3/2013

REGOLAMENTO POC

STATUTO INTEGRALE AGGIORNATO

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.

TREZZANO SUL NAVIGLIO, 9 LUGLIO 2013

Firmato: ANTONIO AURUCCI NOTAIO

## SINTESI SPA

A l l e g a t o "A" all'atto numero 5 9 5 4 della Raccolta

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

al 31 marzo 2013

(importi in unità di euro)

<b>ATTIVITA' (importi in unità di euro)</b>	<b>31-mar-13</b>	<b>31-dic-12</b>	<b>Variazioni</b>
Attività immateriali	6.524	7.818	(1.294)
<i>Altri beni materiali</i>	<i>56.246</i>	<i>61.005</i>	<i>(4.759)</i>
Attività materiali	56.246	61.005	(4.759)
Investimenti immobiliari	792.785	792.785	0
Partecipazioni in società controllate	1.487.104	1.487.104	0
Partecipazioni in società collegate	311.232	379.797	(68.565)
Altre attività finanziarie non correnti	136.952	106.952	30.000
Crediti per imposte anticipate	655.401	655.401	-
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>3.446.243</b>	<b>3.490.861</b>	<b>-44.618</b>
Crediti verso controllate per versamenti c/futuro aucap	0	0	0
Crediti verso società controllate	852.782	123.459	729.323
Altre attività correnti	789.688	700.811	88.878
Crediti commerciali	491.524	396.474	95.049
Crediti finanziari correnti	0	976.520	(976.520)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.105.596	1.562.344	543.252
<b>Totale attività correnti</b>	<b>4.239.589</b>	<b>3.759.607</b>	<b>479.982</b>
Attività destinate alla dismissione	0	-	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>7.685.833</b>	<b>7.250.469</b>	<b>435.364</b>

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

al 31 marzo 2013

(importi in unità di euro)

<b>PASSIVITA' (importi in unità di euro)</b>	<b>31-mar-13</b>	<b>31-dic-12</b>	<b>Variazioni</b>
Capitale sociale	708.941	124.121	584.820
Riserva sovrapprezzo azioni	4.994.246	4.994.246	0
Versamento soci c/ futuro aum cap	5.773.474	6.358.294	(584.820)
Altre riserve e risultati portati a nuovo	(10.467.311)	(9.240.368)	(1.226.943)
Risultato del periodo	136.965	(1.218.525)	1.355.490
<b>Patrimonio netto di Gruppo</b>	<b>1.146.315</b>	<b>1.017.767</b>	<b>128.547</b>
Fondi del personale	21.670	18.015	3.655
Fondi rischi e oneri	131.000	131.000	0
Debiti verso banche e altre passività finanziarie non correnti	960.000	960.000	0
Altri debiti non correnti		44.926	(44.926)
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>1.112.670</b>	<b>1.153.941</b>	<b>(41.271)</b>
Altri debiti correnti	1.699.808	2.213.692	(513.883)
Debiti commerciali	2.437.910	2.473.782	(35.872)
Debiti tributari	351.682	357.367	(5.684)
Debiti verso banche e altre passività finanziarie	937.447	33.920	903.527
<b>Totale passività correnti</b>	<b>5.426.848</b>	<b>5.078.760</b>	<b>348.088</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.539.518</b>	<b>6.232.701</b>	<b>306.817</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>7.685.833</b>	<b>7.250.469</b>	<b>435.364</b>

**CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO**

al 31 marzo 2013

- 0,60 - - 0,60

(importi in unità di euro)

<b>CONTO ECONOMICO (importi in unità di euro)</b>	<b>31-mar-13</b>	<b>31-mar-12</b>	<b>Variazioni</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	62.500	0	62.500
Altri ricavi e proventi	545.751	174.802	370.949
Costi per servizi	(181.590)	(376.903)	195.313
Costi del personale	(87.397)	(41.213)	(46.184)
Altri costi operativi	(163.981)	(18.668)	(145.313)
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>175.283</b>	<b>(261.982)</b>	<b>437.265</b>
Ammortamenti e perdite di valore di immobili, impianti e macchinari	(4.759)	(5.182)	423
Ammortamenti e perdite di valore di attività immateriali	(1.295)	(1.863)	568
Accantonamenti e svalutazioni	0	0	0
Rettifiche di valore su partecipazioni	0	0	0
<b>Risultato operativo</b>	<b>169.229</b>	<b>(269.027)</b>	<b>438.256</b>
Proventi finanziari	4	2.120	(2.116)
Oneri finanziari	(32.267)	(5.791)	(26.476)
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>136.965</b>	<b>(272.698)</b>	<b>409.663</b>
Imposte correnti e differite			
<b>Risultato netto</b>	<b>136.965</b>	<b>(272.698)</b>	<b>409.663</b>

A l l e g a t o "B" all'atto numero 5 9 5 4 della Raccolta

**Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile denominato**  
**“Sintesi S.p.A. 6% 2013 – 2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”**

### **1. IMPORTO, TITOLI E PREZZO DI EMISSIONE**

**1.1** Il prestito obbligazionario convertibile denominato "Sintesi S.p.A. 6% 2013 – 2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" (il "**Prestito Obbligazionario Convertibile**" o il "**Prestito**"), di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 12.145.051,00 (dodicimilioneicentoquarantacinquemilacinquantuno/00), è costituito da massime n. [●] ([●]) obbligazioni (le "**Obbligazioni**"), del valore nominale di Euro [●] cadauna (il "**Valore Nominale**"), convertibili in azioni ordinarie Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("**Sintesi**" o l'"**Emittente**"), prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Sintesi già in circolazione (le "**Azioni di Compendio**").

Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito, per massime n. [●] azioni ordinarie Sintesi, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del [●], in esercizio della delega di cui all'art. 2420-ter cod. civ., conferitagli dall'Assemblea Straordinaria di Sintesi del 26 novembre 2009, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino al termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.

Le Obbligazioni sono state emesse da Sintesi in data [●] (la "**Data di Emissione**") ed hanno godimento dalla data del [●] (la "**Data di Godimento**") ad un prezzo di emissione pari al 100% del Valore Nominale. Le Obbligazioni sono identificate dal codice ISIN IT0004937600.

**1.2** Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.

**1.3** Le Obbligazioni non sono frazionabili.

**1.4** La consegna delle Obbligazioni avviene mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli "**Obbligazionisti**") per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli "**Intermediari Aderenti**") entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Emissione.

### **2. DURATA DEL PRESTITO**

**2.1** Il Prestito avrà durata dalla Data di Emissione al 30 giugno 2018 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito all'art. 5 e all'art. 10 del presente regolamento (il "**Regolamento**").

### **3. INTERESSI**

**3.1** Dalla Data di Emissione (inclusa) ciascuna Obbligazione frutterà un interesse lordo annuo pari al 6% del Valore Nominale (il "**Tasso di Interesse**"), pagabile in via posticipata, semestralmente, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno di vita delle Obbligazioni (ciascuna data "**Data di Pagamento**"). Le cedole saranno calcolate secondo la convenzione Actual/Actual (ACT/ACT) su base periodale. La prima cedola sarà pagata il 31 dicembre 2013.

**3.2** Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) dalla Data di Scadenza (inclusa); (ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del Diritto di Conversione (come di seguito definito), ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, dalla Data di Pagamento degli interessi immediatamente precedente la Data di Scadenza (inclusa); (iii) in caso di Esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato (come di

seguito definito), ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, alla Data di Rimborso Anticipato.

**3.3** Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento, l'interesse sarà calcolato applicando al valore nominale complessivo il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come di seguito definito). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo inferiore.

Ai fini del presente articolo, per "**Tasso Frazionale**" si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento (inclusa) sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per i giorni del periodo di riferimento.

#### **4. NATURA GIURIDICA DELLE OBBLIGAZIONI**

**4.1** Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate, e saranno considerate di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente.

#### **5. DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

**5.1** Gli Obbligazionisti potranno nel Periodo di Conversione, come di seguito definito, esercitare il diritto di richiedere la conversione in Azioni di Compendio di tutte o parte delle Obbligazioni detenute alla Data di Scadenza (il "**Diritto di Conversione**").

**5.2** Il Diritto di Conversione delle Obbligazioni potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la "**Domanda di Conversione**") all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario a decorrere dal venticinquesimo Giorno Lavorativo Bancario (compreso) antecedente la Data di Scadenza sino al quinto Giorno Lavorativo Bancario (compreso) antecedente la Data di Scadenza (il "**Periodo di Conversione**"). Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Scadenza (la "**Data di Conversione**").

**5.3** Le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. [●] ([●]) Azioni di Compendio ogni n. [●] ([●]) Obbligazione presentata per la conversione (il "**Rapporto di Conversione**").

**5.4** Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento regolare.

**5.5** Per "Giorno Lavorativo Bancario" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.

**5.6** Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto al successivo art. 7, alla Data di Conversione spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, all'Obbligazionista (i) verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e (ii) non verrà riconosciuto il diritto sui resti frazionati.

**5.7** Qualora venga resa pubblica l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti di Sintesi concernente tutte o parte delle azioni (l'"OPA"), Sintesi si impegna a dare notizia ai possessori di Obbligazioni della facoltà di esercitare il Diritto di Conversione in qualunque momento, se del caso anche in via anticipata rispetto alla Data di Scadenza, con il preavviso massimo consentito dai termini dell'OPA, e a fare tutto quanto in proprio potere affinché la Data di Conversione cada in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il Diritto di Conversione di poter apportare all'OPA medesima le Azioni a servizio delle Obbligazioni 2013 emesse a favore degli Obbligazionisti a seguito dell'esercizio del Diritto di Conversione.

**5.8** Al momento della sottoscrizione e della presentazione della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio non sono state registrate e non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") e che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio ed ogni diritto connesso non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla Regulation S del Securities Act. Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita agli Obbligazionisti che non soddisferanno le condizioni sopra descritte.

## **6. SOSPENSIONE DEL PERIODO DI CONVERSIONE**

Il Periodo di Conversione dovrà intendersi automaticamente sospeso ("Periodo di Limitazione") e le Domande di Conversione non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea dei Soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Tuttavia nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione convochi l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla distribuzione di dividendi o riserve, il Periodo di Limitazione varrà dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione sino alla data di stacco in Borsa dei relativi dividendi (esclusa).

Nell'ipotesi in cui l'Assemblea dei Soci non deliberi la distribuzione dei dividendi, la sospensione del Periodo di Conversione cesserà di avere effetto il giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l'Assemblea dei Soci. Se il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla fusione o scissione dell'Emittente, la sospensione del Periodo di Conversione varrà dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione e sino al giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l'Assemblea, in deroga all'articolo 2503-bis secondo comma cod. civ. (il "Periodo di Limitazione per Fusione o Scissione").

## **7. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE**

**7.1** Qualora, nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, Sintesi:

a) effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant sulle azioni o titoli simili ("**Altri Strumenti Finanziari**"), offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione;

b) effettui un raggruppamento o frazionamento di azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio da attribuire;

c) effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato in proporzione all'aumento di capitale, con conseguente aumento del numero delle Azioni di Compendio da attribuire;

d) proceda ad una fusione in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione nei casi in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni azione dell'Emittente sulla base del relativo rapporto di cambio, ove la Data di Conversione fosse stata antecedente alla data di efficacia della fusione o scissione.

**7.2** Nessun modifica sarà apportata al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati alla sottoscrizione, con esclusione del

diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quattro, cinque, otto del Codice Civile.

**7.3** In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza Sintesi effettuati altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse da quelle considerate nei commi precedenti, o comunque si verifichino eventi di qualsiasi tipo, che comportino fenomeni di diluizione o concentrazione del capitale, potrà essere rettificato il Rapporto di Conversione ed il numero delle Azioni di Compendio da attribuire, secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

## **8. RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI A SCADENZA**

**8.1** Alla Data di Scadenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente Regolamento, le Obbligazioni per cui non sarà presentata Domanda di Conversione durante il Periodo di Conversione (le **“Obbligazioni non Convertite”**) saranno rimborsate, senza alcuna deduzione di spese, in unica soluzione alla pari.

L'Emittente avrà il diritto di adempiere all'obbligo di rimborso delle Obbligazioni non Convertite mediante il pagamento di una somma in denaro (il **“Regolamento in Denaro”**) e/o la consegna di azioni ordinarie (il **“Regolamento in Azioni”** e in caso di pagamento in denaro e in azioni, il **“Regolamento Misto”**).

A tal fine entro il trentesimo Giorno Lavorativo Bancario che precede la Data di Scadenza, l'Emittente pubblicherà un avviso, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento, con cui comunicherà ai titolari delle Obbligazioni non Convertite le modalità di regolamento del rimborso (l' **“Avviso sulle Modalità di Regolamento del Rimborso”**).

Alla Data di Scadenza:

a) in caso di Regolamento in Denaro, rimborserà alla pari le Obbligazioni non Convertite, mediante versamento di una somma in denaro pari al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita.

b) in caso di Regolamento in Azioni, consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni di Compendio, valorizzate al Valore delle Azioni di Compendio per il Rimborso, il cui controvalore complessivo sarà pari al Valore Nominale delle Obbligazioni non Convertite.

c) in caso di Regolamento Misto, consegnerà ai titolari delle Obbligazioni oggetto di rimborso, nelle proporzioni dichiarate nell'Avviso sulle Modalità di Regolamento del Rimborso, Azioni di Compendio, valorizzate al Valore delle Azioni di Compendio per il Rimborso, e denaro, fino ad assicurare un controvalore complessivo pari al Valore Nominale delle Obbligazioni.

L'Emittente procederà alla consegna di Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti il controvalore, valorizzato al Valore delle Azioni di Compendio per il Rimborso (come di seguito definito), arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria.

Il valore delle Azioni di Compendio sarà determinato sulla base della media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle azioni ordinarie Sintesi rilevati nel corso del Periodo di Rilevazione per il Rimborso (come di seguito definito) (il **“Valore delle Azioni di Compendio per il Rimborso”**).

Il Periodo di Rilevazione per il Rimborso decorre dal terzo giorno di Borsa aperta (compreso) successivo al giorno in cui è pubblicato l'Avviso sulle Modalità di Regolamento del Rimborso e termina il sesto giorno di Borsa aperta (compreso) antecedente la Data di Scadenza.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) che precedono, ove, alla Data di Scadenza, il numero delle Azioni di Compendio a servizio del Prestito (dedotte quelle rispetto alle quali sia stata esercitata in precedenza la facoltà di conversione e/o di riscatto) (le **“Azioni di Compendio Residue”**), valorizzate al Valore delle Azioni di Compendio per il Rimborso, sia inferiore al Valore Nominale delle Obbligazioni non Convertite, l'Emittente consegnerà ai titolari delle Obbligazioni non Convertite un numero di azioni non superiore al numero di Azioni di

Compendio Residue e verserà agli stessi titolari delle Obbligazioni non Convertite, il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Scadenza, una somma in denaro a titolo di conguaglio, pari alla differenza fra il Valore Nominale delle Obbligazioni Convertibili e il Valore delle Azioni di Compendio per il Rimborso moltiplicato per il numero di Azioni di Compendio consegnate.

In ogni caso, ove il Prezzo Ufficiale delle Azioni Ordinarie alla Data di Scadenza sia inferiore al Valore delle Azioni di Compendio per il Rimborso, l'Emittente verserà ai titolari delle Obbligazioni non Convertite, il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Scadenza, una somma in denaro a titolo di conguaglio pari alla differenza fra il Valore delle Azioni di Compendio per il Rimborso e il Prezzo Ufficiale delle azioni ordinarie alla Data di Scadenza, moltiplicata per il numero di Azioni di Compendio consegnate.

In caso di Regolamento in Denaro o di Regolamento Misto, il Prestito sarà rimborsato in Euro o in altra valuta che sarà in vigore nel territorio della Repubblica Italiana alla Data di Scadenza.

## **9. PAGAMENTI**

**9.1** Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

**9.2** Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo. Ai soli fini di questo articolo per "Giorno Lavorativo Bancario" si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.

**9.3** Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dall'Obbligazionista all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute.

## **10. OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO DA PARTE DELL'EMITTENTE**

**10.1** L'Emittente, decorsi 24 mesi dalla Data di Emissione, avrà la facoltà, nei termini di seguito indicati, di procedere, in conformità ad ogni applicabile disposizione di legge regolamentare, al rimborso integrale o parziale, delle Obbligazioni Convertibili in circolazione, mediante consegna di Azioni di Compendio (il "**Regolamento in Azioni**"), secondo le modalità di seguito indicate (l'**Opzione di Rimborso Anticipato**).

Al fine di esercitare l'Opzione di Rimborso Anticipato, l'Emittente pubblicherà entro il trentesimo Giorno Lavorativo Bancario precedente la data in cui procederà al rimborso (la "**Data di Rimborso Anticipato**"), un avviso ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento (l'**Avviso di Esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato**"), in cui sarà indicata l'intenzione dell'Emittente di esercitare l'Opzione di Rimborso Anticipato e le modalità ed i termini del rimborso.

**10.2** In caso di esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato, Sintesi, alla Data di Rimborso Anticipato, procederà come segue:

(a) se il valore di mercato delle azioni ordinarie, determinato sulla base della media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle azioni ordinarie rilevata nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto (come di seguito definito) (il "**Valore di Mercato delle Azioni Ordinarie nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto**"), è superiore al rapporto tra il Valore Nominale dell'Obbligazione e il Rapporto di Conversione (il "Prezzo di Conversione"), l'Emittente: consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni Ordinarie pari alla somma fra (i) il numero di Azioni di Compendio risultante dal Rapporto di Conversione e (ii) il numero di Azioni di Compendio risultante dalla divisione fra il 10% del Valore Nominale

dell'Obbligazione (il “**Premio**”) e il Valore di Mercato delle Azioni di Compendio nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto (le “Azioni di Compendio per il Riscatto A”);

(b) se il valore di mercato delle azioni ordinarie nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto, è inferiore al Prezzo di Conversione, l'Emittente:

- (i) consegnerà ai titolari un numero di Azioni di Compendio (le “Azioni di Compendio per il Riscatto B”), risultante dalla divisione fra (i) il Valore Nominale dell'Obbligazione aumentato del Premio (come di seguito definito) e (ii) il valore di mercato delle azioni ordinarie nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto; o
- (ii) consegnerà, nella proporzione comunicata nell'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato, un numero di Azioni di Compendio e pagherà una somma in denaro (in Euro o in altra valuta che sarà in vigore nel territorio della Repubblica Italiana alla Data di Rimborso Anticipato), il cui controvalore complessivo sarà pari al valore delle Azioni di Compendio per il Riscatto B (valorizzate al valore di mercato delle azioni ordinarie nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto).

Il Periodo di Rilevazione per il Riscatto decorre dal terzo giorno di Borsa aperta (compreso) successivo al giorno in cui è pubblicato l'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato e termina il sesto giorno di Borsa aperta (compreso) antecedente la Data di Rimborso Anticipato.

In ogni caso, il numero di Azioni di Compendio per il Riscatto B non potrà essere superiore al numero complessivo di Azioni di Compendio a servizio dell'esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato.

A tal fine, nel caso in cui il valore delle Azioni di Compendio per il Riscatto B (valorizzate al valore di mercato delle azioni ordinarie nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto) sia inferiore al Valore Nominale delle Obbligazioni aumentato del Premio, l'Emittente verserà ai titolari delle Obbligazioni un conguaglio in denaro pari alla differenza tra i predetti valori.

Nei casi di cui alle lettere a) (i) e b) (i) e (ii), l'Emittente procederà alla consegna di Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti il controvalore, valorizzato al valore di mercato delle azioni ordinarie nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria.

Nei casi di cui alle lettere a) (i) e b) (i) e (ii), ove il valore delle Azioni di Compendio consegnate, valorizzate al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie alla Data di Rimborso Anticipato unitamente alla somma di denaro versata per la parte frazionaria e alla somma di denaro corrisposta nell'ipotesi di cui alla lettera b) (ii)), sia inferiore al Valore Nominale dell'Obbligazione, l'Emittente verserà ai titolari delle Obbligazioni, il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Rimborso Anticipato, una somma in denaro a titolo di conguaglio pari alla differenza fra il Valore Nominale dell'Obbligazione e il valore delle Azioni di Compendio consegnate, valorizzate al Prezzo Ufficiale delle azioni ordinarie alla Data di Rimborso Anticipato (e la somma di denaro versata per la parte frazionaria, unitamente eventualmente alla somma di denaro corrisposta nelle ipotesi di cui alla lettera b) (ii)), in modo tale che il valore complessivamente attribuito ai titolari delle Obbligazioni sia pari al Valore Nominale.

**10.3** Nel caso in cui l'Emittente proceda ad un riscatto parziale, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 10% del valore nominale complessivo del Prestito residuo (percentuale calcolata tenendo conto del valore nominale complessivo del Prestito residuo prima del riscatto), tale riscatto sarà esercitato nei confronti di ciascun Obbligazionista, mediante rimborso parziale del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione. In caso di riscatto parziale le previsioni del presente Articolo saranno applicate pro quota in base alla parte di Valore Nominale oggetto di riscatto.

In caso di riscatto parziale, l'Emittente comunicherà nell'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato, con le modalità di cui all'Articolo 17 del presente Regolamento, (i) il nuovo Rapporto di Conversione, (ii) il nuovo Valore Nominale delle Obbligazioni (nessuna modifica sarà apportata, invece, al Tasso di Interesse delle Obbligazioni) e (iii) l'ammontare residuo complessivo delle Obbligazioni non Convertite in circolazione. Le Obbligazioni, per la quota di Valore Nominale riscattata, cesseranno di essere fruttifere alla Data di Rimborso Anticipato e nessun diritto potrà essere vantato in relazione agli interessi non ancora maturati.

## **11. SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO**

**11.1** Le operazioni di consegna, conversione e rimborso delle Obbligazioni avranno luogo presso gli Intermediari Aderenti.

## **12. REGIME FISCALE**

**12.1** Alla Data di Emissione le Obbligazioni sono soggette al regime fiscale sancito dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239.

## **13. TERMINI DI PRESCRIZIONE**

**13.1** I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione.

## **14. QUOTAZIONE**

**14.1** L'Emittente intende presentare a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico Azionario ("MTA").

**14.2** Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni.

## **15. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

**15.1** Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulle modifiche delle condizioni del prestito;
- c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

## **16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

**16.1** Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 2 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il foro di residenza o

domicilio elettivo di quest'ultimo.

### **17. VARIE**

**17.1** La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

**17.2** Ai possessori delle Obbligazioni non è data la facoltà di cui all'articolo 2503- bis, comma 2, del codice civile in ipotesi di fusioni per incorporazione nell'Emittente ovvero di scissioni in cui l'Emittente sia la beneficiaria, di società controllate direttamente o indirettamente da Sintesi.

**17.3** Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante comunicato stampa diffuso ai sensi della regolamentazione applicabile vigente.

## STATUTO SOCIALE allegato "C" all'atto numero 5954 della Raccolta

### DENOMINAZIONE SOCIALE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1) Denominazione

La Società è denominata:

**"Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A."**

o, in breve, **"Sintesi S.p.A."**

La denominazione sociale per l'attività all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei paesi in cui la Società opera.

Art. 2) Sede

La Società ha sede in Milano.

La Società, nelle forme volta a volta richieste, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze sia in Italia sia all'estero.

Art. 3) Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività, da esercitarsi comunque non nei confronti del pubblico:

- assunzione di partecipazioni in altre società, compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e privati;
- la prestazione di servizi tecnici, finanziari e commerciali per imprese e gruppi;
- il finanziamento in qualsiasi forma, e l'esercizio delle attività di locazione finanziaria e di factoring nei confronti delle società del gruppo di appartenenza;
- la gestione finanziaria delle proprie disponibilità nei modi di legge.

La Società, inoltre, può svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, attività industriale e commerciale nel settore della trasmissione dei dati, voce e video così come l'attività di acquisto, vendita, gestione e permuta di beni immobili.

Art. 4) Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5) Capitale - Azioni

Il capitale è di Euro **708.940,67 (settecentottomilanovecentoquaranta virgola sessantasette)** diviso in numero 48.580.205 (quarantottomilioni-cinquecentottantamiladuecentocinque) azioni ordinarie senza valore nominale. Il Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2013, in esecuzione delle deleghe conferite dall'Assemblea straordinaria e riportate ai commi successivi, ha deliberato di:

- umentare il capitale sociale a pagamento dell'importo complessivo massimo di 17.488.873,80 (diciassettemilioniquattrocentottantottomila ottocento-settantatre virgola ottanta) Euro comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2013 in forma scindibile, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli Azionisti ai sensi dell'articolo 2.441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile;
- coprire conseguentemente la perdita pari a 5.941.039 (cinquemilioninovecentoquarantunomilatrentanove) Euro - subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra e contestualmente all'efficacia dello

stesso - mediante corrispondente riduzione del capitale per l'importo della perdita stessa, senza alcun annullamento di azioni;

- ulteriormente aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2.420-bis, secondo comma del Codice Civile, in via scindibile in una o più volte ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018, dell'importo massimo complessivo di nominali 12.145.051 (dodicimilionicentoquarantacinquemilacinquantuno) Euro, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione delle obbligazioni del Prestito denominato "Sintesi S.p.A. 6% 2013 - 2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" la cui emissione è stata ivi contestualmente deliberata.

Con deliberazione del 26 novembre 2009, l'assemblea straordinaria della Società ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di:

a) ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, emettere, in una o più volte, entro e non oltre il 25 novembre 2014, per un importo massimo di Euro 300 milioni complessivi, e comunque nei limiti di volta in volta consentiti dall'art. 2410 del Codice Civile, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire (i) in opzione agli aventi diritto, oppure (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in favore di YA Global Investments LP od altri investitori qualificati, anche non appartenenti alla Comunità Europea, anche con warrant, con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione per massimi Euro 300 milioni (comprensivi di sovrapprezzo), con ogni più ampia facoltà di determinare modalità, termini e condizioni del prestito obbligazionario (compreso, in particolare, il rapporto di conversione) e dell'aumento di capitale al servizio della sua conversione (compresa, in particolare, la facoltà di determinare il prezzo complessivo e la porzione di tale prezzo da imputarsi a capitale);

b) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, aumentare, in una o più volte, entro e non oltre il 25 novembre 2014, il capitale sociale a pagamento per un importo massimo (comprensivo anche dell'eventuale sovrapprezzo) di ulteriori Euro 300 milioni complessivi, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire (i) in opzione agli aventi diritto, oppure (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in favore di YA Global Investments LP od altri investitori qualificati, anche non appartenenti alla Comunità Europea, da riservare all'esercizio di warrant che siano eventualmente abbinati alle emittende obbligazioni convertibili, con ogni più ampia facoltà di determinare modalità, termini e condizioni dei warrant e dell'aumento di capitale al servizio della loro conversione (compresa, in particolare, la facoltà di determinare il prezzo complessivo e la porzione di tale prezzo da imputarsi a capitale).

Con deliberazione del 3 settembre 2012, l'Assemblea Straordinaria della società ha attribuito al Consiglio di Amministrazione le deleghe, che potranno essere esercitate entro cinque anni dalla predetta data di deliberazione, ossia non oltre il 2 settembre 2017:

a) ai sensi dell'articolo 2.443 del Codice Civile, ad aumentare in una o più volte ed in via scindibile il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 25.904.988,50 (venticinque milioni novecentoquattromila novecentottantotto virgola cinquanta) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di

quelle in circolazione, con o senza warrant abbinati e da offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2.441, comma 1 del Codice Civile;

b) ai sensi dell'articolo 2.420-ter del Codice Civile, ad emettere anche in più tranches obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, con o senza warrant abbinati e da offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2.441, comma 1 del Codice Civile, sino ad un importo massimo di Euro 25.904.988,50 (venticinque milioni novecentoquattromila novecentottantotto virgola cinquanta) e comunque nei limiti di volta in volta consentiti dagli articoli 2.412 e 2.420-bis del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà di determinare modalità, termini e condizioni del prestito, compreso il rapporto di conversione e l'aumento di capitale a servizio;

la facoltà di cui al punto b) è a valersi sulla delega di aumento di capitale di cui al precedente punto a) per cui l'esecuzione della delega di cui al punto b) ridurrà proporzionalmente l'importo complessivo della facoltà delegata al punto a) e viceversa; al Consiglio di Amministrazione sono state altresì attribuite le facoltà di:

- stabilire, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e dei limiti ivi indicati, nonché dei limiti espressamente indicati nella presente delega: il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo eventuale; il prezzo di emissione, il rapporto, il prezzo e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato delle obbligazioni; il prezzo di emissione, nonché il rapporto, il prezzo e le modalità di esercizio dei warrant e più in generale, di definire termini e condizioni dell'aumento di capitale ed eventualmente di redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile in azioni ("POC") e dei warrant oltre che, per ciascuna emissione, redigere prospetti e chiedere autorizzazioni alle autorità competenti;

- accettare anche l'utilizzo in compensazione dei crediti di qualunque natura, purché certi, liquidi e già esigibili secondo le risultanze contabili della Società e della valutazione prevista dall'art. 2343-ter lettera b) del Codice Civile, quale modalità di esecuzione dei conferimenti in denaro per la sottoscrizione delle azioni dell'Aumento di Capitale Delegato e/o per il versamento del corrispettivo dovuto per la sottoscrizione dei POC e/o per la sottoscrizione delle azioni di compendio a fronte della conversione dei POC o per la sottoscrizione e l'esercizio dei warrant eventualmente emessi;

- stabilire i periodi di esecuzione delle operazioni di aumento di capitale, in relazione al raggiungimento degli obiettivi della Società e tenuto conto delle condizioni dei mercati, fermi restando il termine massimo quinquennale precedentemente indicato e l'importo complessivo delle deleghe fino a massimi 25.904.988,50 (venticinque milioni novecentoquattromila novecentottantotto virgola cinquanta) Euro.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.

Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione delle partecipazioni sociali previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.

L'aumento di capitale sociale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal danaro nei limiti consentiti dalla legge.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in danaro ed esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata alla revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli artt. 2368 e 2369 Cod. Civ..

L'assemblea straordinaria può deliberare ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile l'assegnazione di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli stessi.

L'assemblea straordinaria può deliberare nei limiti di legge l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.

## OBBLIGAZIONI

### Art. 6) Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

La competenza all'emissione di obbligazioni convertibili in o con warrant per la sostituzione di azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex art. 2420-ter del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza per l'emissione di prestiti obbligazionari spetta al Consiglio di amministrazione (art. 2410 c.c.).

## RECESSO

### Art. 7) Recesso

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di: a) proroga del termine di durata della Società; b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

## ASSEMBLEE

### Art. 8) Assemblea

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su almeno uno dei seguenti quotidiani: Finanza e Mercati, la Stampa, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Libero, il Sole-24Ore, il Giornale, Italia Oggi o MF;
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia e anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono di regola indette in prima e in seconda convocazione, ai sensi di legge. L'assemblea straordinaria può inoltre essere indetta in convocazioni successive alla seconda.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione può essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente

dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine a dieci giorni, purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

Tuttavia, l'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dagli art. 2368 e 2369 c.c., a seconda che esse siano indette in più convocazioni o in unica convocazione.

Essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 9) Intervento e rappresentanza in assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 10) Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente più anziano di nomina o, a parità da quello più anziano di età, dall'altro Vice Presidente o, infine, da persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati delle votazioni.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli azionisti od i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale è redatto dal notaio, che in tal caso funge da segretario, designato dal Presidente stesso.

## AMMINISTRAZIONE

Art. 11) Consiglio di amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri in numero dispari i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.

Tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da CONSOB con regolamento, o, in mancanza, pari al 2,5%, avranno diritto di presentare una lista di candidati,

depositandola presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro-tempore vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono presentare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia e del codice di comportamento redatto dalle società di gestione del mercato regolamentato italiano alla cui negoziazione sono ammesse le azioni della società.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano, sono altresì depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche, e (ii) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione degli Amministratori si procederà come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti; (ii) dalla lista che ha ottenuto in

Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: (i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti; (ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Art. 12) Cariche sociali - Presidente

Il Consiglio di amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, uno o due Vice Presidenti; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori delegati e designare in via permanente un segretario, anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di amministrazione; in caso di

assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età.

#### Art. 13) Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Amministratori. Il Consiglio di amministrazione può essere altresì convocato da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza del Presidente il Consiglio è convocato dal Vice Presidente più anziano di nomina nella carica e, a parità, da quello più anziano in età.

La convocazione del Consiglio avviene con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno quattro giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno due giorni prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate preventive informazioni sulle materie da trattare.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informativa del Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.

#### Art. 14) Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

#### Art. 15) Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Il Consiglio di amministrazione, determinandone le facoltà, può :

a) istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare proprie

attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento;

b) delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, ad uno o più dei suoi membri ed affidare ad essi incarichi speciali;

c) istituire comitati, determinandone la composizione ed i compiti.

Sono altresì di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi in cui agli artt 2505 e 2505 bis anche quale richiamato per la scissione dell'art. 2506 ter, nonché la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446, comma 3, del codice civile.

Art. 16) Compensi agli Amministratori

I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione, del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. La assemblea può altresì stabilire il compenso in un ammontare comprensivo anche dei compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche anche in conformità allo statuto.

Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato Esecutivo stabiliscono le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, ove non vi abbia provveduto l'assemblea ai sensi del primo comma, è determinata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Art. 17) Direttore Generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.

I Direttori Generali assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

## SINDACI - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 18) Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.

Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: (i) al settore di attività della società (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste dovranno essere corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; e (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile) ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile, tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente.

Ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista.

Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione dei Sindaci si procederà come segue.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente) in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza; in caso di parità di voti fra due o più liste, risulterà eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato più anziano per età.

Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi ed a Sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa.

In caso di cessazione di un Sindaco, subentra fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.

Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile, l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.

Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessaria all'integrazione del Collegio sindacale, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti e fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo.

Art. 19) Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione iscritta nell'apposito albo nominata e funzionante ai sensi di legge.

Art. 19 bis) Dirigente

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo.

## RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 20) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza legale della Società spetta inoltre ai Vice Presidenti ed agli amministratori delegati o agli amministratori ai quali siano attribuiti particolari

incarichi con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

#### BILANCIO

Art. 21) Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22) Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio, dopo le assegnazioni alla riserva legale sino a che non abbia raggiunto il limite di legge, sarà devoluto agli azionisti ed alle altre destinazioni che l'assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.

Art. 23) Acconti sul dividendo

Il Consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.

#### LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24) Liquidazione

Oltre che nei casi previsti dalla legge la Società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 25) Domicilio degli Azionisti

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 26) Norme di rinvio

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.

Firme del contraente e del notaio Antonio Aurucci - sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO  
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.Lgs.  
7/3/2005 N. 82 CHE SI TRASMETTE PER USO REGISTRO IMPRESE.

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.  
MILANO, 9 LUGLIO 2013

Firmato: ANTONIO AURUCCI NOTAIO